



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

*Provincia di Matera*

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



*Città di Francesco Lomonaco*

## DETERMINAZIONE N° 288 Del 02/04/ /2019

N° 4634 di Protocollo Generale

N° d'ord. 506 Reg. Pubblicazioni

AMM

<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	Nr. d'ordine <u>123</u>	del <u>01.04.2019</u>
<b>Ufficio AFFARI LEGALI</b>	Nr. d'ordine <u>12</u>	del <u>01.04.2019</u>
<b>OGGETTO:</b> Causa Rosano Annunziata c/Comune di Montalbano Jonico. Procedimento sommario di cognizione. Affidamento incarico legale all'avv. Paolo Federici-Impegno di spesa.		
Visto di regolarità contabile	BILANCIO <u>2019</u>	
Attestante la copertura finanziaria	art_124	
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000	Impegno n.	Euro 1.000,00
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000		
<b>Data 02.04.2019</b>	<b>Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria</b> <b>f.to Rag. Antonio DAMIANO</b>	

### IL RESPONSABILE DELL ' AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

**PREMESSO** che:

-la sig.ra Rosano Annunziata residente in Montalbano Jonico alla via Piemonte, a mezzo dell'avv. Vittorio Faraone, in data 04.12.2018 notificava a questo Ente Ricorso al Tribunale di Matera per procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis c.p.c., acquisito agli atti in data 05.12.2018 con prot.n.16981;

-con il suddetto atto la ricorrente richiedeva il pagamento della somma di € 14.774,00 a titolo di danni da infiltrazioni di acque provenienti dalla viabilità pubblica a carico di un immobile di sua proprietà sito in via Piave n.8, riconosciuti dal CTU geom. Sandro Nardiello nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo in precedenza esperito, oltre costi di CTU e spese legali;

-Il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 26-04.2019;

**TENUTO CONTO** che con delibera di G.C. n.55 del 29.3.2019 si stabiliva:

- 1) Di costituirsi nel giudizio innanzi specificato;
- 2) Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa e socio-culturale a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento di apposito incarico legale, non potendo in tale fase l'ente essere rappresentato dal responsabile del competente ufficio, compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire l'incarico di rappresentare e difendere il comune nella controversia in questione;

**DATO ATTO** che:

- il Comune di Montalbano Jonico non dispone di un l'elenco degli avvocati;
- che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico non soggiace all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, in quanto pur avendo il D.Lgs 50/2016 definito i servizi legali ed in particolare *la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato* come appalto di servizi, gli stessi sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice (Art.17 comma 1);
- che la riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice comporta, però, il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati dall'art.4 della stessa normativa, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- che ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 è ammissibile l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro;
- che nelle more dell'approvazione da parte di questo Ente di una regolamentazione interna per l'affidamento degli incarichi legali nel rispetto dei principi indicati dal D.Lgs 50/2016, si rende comunque necessario per la tutela degli interessi dell'ente provvedere alla scelta di un legale per l'incarico in questione nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, pari opportunità ecc...;

**CONSIDERATO** che:

- con propria nota dello 01.04.2019 prot. n. 4552 veniva chiesto all'avv. Paolo C. Federici del foro di Matera con studio in Montalbano Jonico via Alighieri n.10, la disponibilità a rappresentare e assistere il Comune nella procedura de quo per evidente consequenzialità, essendo lo stesso legale già a conoscenza dei fatti per aver rappresentato l'ente nella procedura di accertamento tecnico preventivo esperito dalla sig.ra Rosano sulla stessa questione;
- che l'avv. Paolo C.Federici con nota dello 01.04.2019, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al nr.4577, comunicava la disponibilità all'incarico per un compenso di € 2.891,34 comprese forfetarie al 15% e cap al 4%;

**RITENUTO** procedere alla nomina dell'Avvocato Paolo C. Federici quale avvocato del Comune nella procedura di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;

**DATO ATTO**, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali.;

**VISTO** l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assetato);

**RILEVATO** che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

**VISTO** l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto delle forniture di beni e servizi sotto la soglia dei 40.000,00 euro anche senza consultazioni di più' soggetti;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” ed esaminati in particolare:

- L’art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
- L’art. 192, che prevede l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L’art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

**RITENUTO** che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del d.lgs.267/2000;

## **DETERMINA**

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di** prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 29.03.2019 con la quale si stabiliva di costituirsi, per i motivi espressi in narrativa, nel procedimento instaurato avanti al Tribunale di Matera con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 c.p.c. in data 04.12.2018 dalla sig.ra Rosano Annunziata, a mezzo dell’avv. Vittorio Faraone, acquisito agli atti in data 05.12.2018 con prot.n. 16981;
- 2) Di** affidare l’incarico di rappresentare e difendere il comune nel giudizio sopra indicato all’avvocato Paolo C. Federici, con studio in Montalbano Jonico via Alighieri n.10 per evidente consequenzialità, essendo lo stesso legale già a conoscenza dei fatti per aver rappresentato l’ente nella procedura di accertamento tecnico preventivo esperito dalla sig.ra Rosano sulla stessa questione;
- 3) Di** approvare lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell’incarico con il suddetto avvocato, predisposto per lo scopo dallo scrivente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di** impegnare la somma di € 1.000,00,00 al cap.124 del bilancio corrente esercizio provvisorio, dando atto che con successivo provvedimento si provvederà ad integrare l’impegno di spesa;
- 5) Di** attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 6) Di** disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;
- 7) Di** disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi;

**IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA e  
SOCIO-CULTURALE  
f.to Dr. Vincenzo Pierro**

**P.I.**

---

**CITTA' DI MONTALBANO JONICO**



Provincia di Matera  
**UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO**

*www.comune.montalbano.mt.it*

**Città di  
Francesco  
Lomonaco**

**CRON. N. 506 / 2019**  
**Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 02.04.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale 02.04.2019



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO**  
*f.to (Maurizio BARLETTA)*



## COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

### CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.55 del 29.03.2019,

e

L'avvocato Paolo C.Federici del foro di Matera (C.F. FDRPCR78P29G786C) con studio in Montalbano Jonico (MT) via Alighieri n.10;

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 55 del 29.03.2019 si stabiliva:

- 1) Di costituirsi nel procedimento instaurato avanti al Tribunale di Matera con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 c.p.c. in data 04.12.2018 dalla sig.ra Rosano Annunziata, a mezzo dell'avv. Vittorio Faraone, acquisito agli atti in data 05.12.2018 con prot.n. 16981;
- 2) Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell'8.3.2018 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-che pertanto, con determina area amministrativa n. (R.G. /2019) del , si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella procedura in parola l'Avvocato Paolo C. Federici (C.F. FDRPCR78P29G786C) del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Paolo C.Federici, che accetta, impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

- 1) L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

- 2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.
- 3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di **€ 2.891,34** compresi rimborso forfetario nella misura del 15% e cpa così come comunicato con nota dello 01.04 2019 acquisita al prot. dell'ente in pari data al n.4577. I compensi come sopra determinati, resteranno fissi ed invariabili, nel solo caso debbano cadere a carico dell'Amministrazione, mentre nell'ipotesi in cui la controversia si dovesse concludere con la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, per una cifra superiore, fermo restando il pagamento della somma a carico del Comune, la differenza tra questa e quella maggiore liquidata dal Giudice, verrà effettuata in favore del professionista nella sola ipotesi in cui la stessa venga effettivamente recuperata dall'avversario. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse liquidare una somma maggiore, il Comune verserà soltanto le competenze pattuite ed agirà per il recupero di quanto dovuto dall'avversario e solo nel caso in cui questi avrà effettivamente versato l'intera somma dovuta, il Comune riconoscerà al professionista la differenza di cui sopra.
- 4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.  
Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.  
Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 12) Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- 13) Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs:n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 14) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( RGPD - UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in riferimento all'incarico in questione.  
Il professionista nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.  
(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche) L'amministrazione comunale raccomanda in particolare al professionista l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.  
L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dell'incarico, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.
- 15) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.
- 17) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 18) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza R.C. n.039381629 della Allianz Assicurazioni;

- 19) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

**Montalbano Jonico , addì \_\_\_\_\_**

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_